Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Salgareda nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 2

AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI

1. Sono considerati terreni agricoli, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni:

a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, silvicoltura, manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che la governa;

b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2. L'esenzione decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3. La disposizione di cui al comma 1, ha efficacia dall'1.1.1998 in forza del disposto dell'art 58, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

Art. 3

VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
AREE FABBRICABILI

1. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:

a) Per variazione da area inedificabile ad edificabile dalla data di pubblicazione sul "BUR" Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;

b) Per variazione di area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

Art. 4

ESENZIONI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i), del DIgs. n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) e c), del DIgs. n. 446/1997, sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle Camere di Commercio I.A.A., ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, direzionali e residenziali.

b) i fabbricati posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,' nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del Clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi all'educazione cristiana, di cui all'art. 16, lett. a), della Legge 20.5.1985, n. 222.

Art. 5

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE SUE PERTINENZE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le seguenti pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto:

a) cantine, magazzini e tettoie (categorie catastali C/2 e C/7), purché comprese nel corpo dell'abitazione principale, garages, box e autorimesse (categoria catastale C/6), fino ad un massimo di due unità purché insistenti nell'area del lotto o nel corpo dell'abitazione principale.

2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza.

3. Tali pertinenze devono essere durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, e non locate.

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.

5. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 5/bis

AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI PENSIONE MINIMA INPS

1. Alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e dall'articolo 3, comma 1 della legge 9 maggio 1997 n.122, che modificano l'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la detrazione per abitazione principale può essere elevata ad € 258,23 sull'imposta dovuta per i contribuenti appartenenti alla seguente categoria:
   a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da lavoro dipendente o pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima Inps comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composta da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino, inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze.

Art. 6

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate abitazioni principali:

   a) ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. e) del DIgs. 15.12.1997 n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 2 grado in linea retta ed entro il 1 grado in linea collaterale;

   b) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996 n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

   c) ai sensi dell'art. 1, comma 4/bis, del D.L. n. 16/1993 convertito in Legge n. 75/1993, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata.

   2. Il contribuente deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva di cui alla Legge 15/1968 e successive modificazioni, alla data da cui decorrono le fattispecie di cui al comma 1) e deve dare comunicazione scritta agli Uffici, quando le stesse vengono a cessare.

Art. 7

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del DIgs. 15.12.1997 n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto Legislativo 30.12.1992. n. 504, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Consiglio Comunale determina, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini I.C.I., delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.

   2. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il Bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

   3. Non si fa luogo ad accertamenti e liquidazioni, qualora il valore dichiarato e l'imposta versata siano almeno pari a quello determinato ai sensi del primo comma, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.

Art. 8

RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, tale per cui si renda necessario un intervento di recupero edilizio (ai sensi della Legge 457/1978 art. 31, comma 1, lett. c), d), e))

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. h) ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune, l'inabitabilità o inagibilità degli immobili, può essere dichiarata se viene accertata la contemporanea presenza di:

a) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;

b) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

c) gravi carenze igienico sanitarie.

4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, su istanza in carta semplice del contribuente, con spese a carico del possessore;

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale dichiarare: - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti; che l'immobile non è di fatto utilizzato.

6. La riduzione dell'imposta, nella misura del 50 per cento, si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

7. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Art. 9

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. i), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, i versamenti I. C. I. eseguiti da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DIgs. 18.12.1997 n. 472, purché l' I.C.I., relativa all'immobile in questione, sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento, ed a condizione che non sia stata presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.

3. I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite il concessionario della riscossione oppure, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nelle altre forme previste dalla lettera n) dell'art. 59 del DIgs. 446/1997.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge 15.5.1997 n. 127, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale a £. 20. 000=. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della L. 146/98.

Art. 10

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1.Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. O), del D.Lgs. 15.12.1997 n.446:
a) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta e quindi scadono:

- entro il 20 dicembre dell'anno di imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;

entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione;

b) la Giunta Comunale, può inoltre stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante, nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell' eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiude senza la vendita dell'immobile).

Art. 11

ACCERTAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del DIgs. 15.12.1997 n. 446, per le annualità d'imposta precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base delle denunce presentate, che non abbiano dato luogo ad evasione di imposta.

2. Per gli anni d'imposta precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'attività di liquidazione ed accertamento, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 504/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni e da altre eventuali disposizioni normative in materia.

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. 1), punto 3), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'attività di accertamento dell'ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche in forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8.6.1990, n. 142, oppure affidata a terzi mediante delibera nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52, comma 5, lettere b) e c) del D.Lgs.vo 15.12.199 7, n. 446.

5. Per i fabbricati dichiarati in base a rendita presunta di cui al comma 4, art. 5 del D. Lgs. 504/1992 entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione della rendita effettiva il Comune, sulla base di tale dato, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata dal comma 5, art. 16 del presente Regolamento. Non si applica la maggiorazione del 20% della maggiore imposta dovuta, anche se la rendita attribuita supera del 30% quella dichiarata.

Art. 12

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m), del DIgs. 15.12.1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218, in attesa di approvazione di apposito Regolamento in materia, limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria D sprovvisti di rendita.

Art. 13

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. i), punto 2), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la Giunta Comunale, fissa, gli indirizzi per le azioni di controllo, perseguendo obiettivi di equità fiscale, anche per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l'individuazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, punto 5), del DIgs. 15.12.1997 n. 446, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p), del DIgs. 15. 12.1997 n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, un 10% (dieci per cento) delle somme derivanti dall'attività di controllo, determinate annualmente, a consuntivo della gestione, con deliberazione della Giunta comunale, è destinato al potenziamento del Servizio Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

a) formazione e aggiornamento del personale del Servizio Tributi
b) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari.

Art. 14

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni, secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del DIgs. n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Art. 15

ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, il Consiglio Comunale con la deliberazione con la quale determina le aliquote d'imposta, può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie od eccezionali indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

Art. 16

RIMBORSI

1.Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza al Protocollo Generale.

2. Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Per i fabbricati denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 del presente articolo, per tutti gli anni, a partire dal 1994, in cui è stata versata l'imposta.

4. Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli anni oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda i rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata, e cioè 7 per cento semestrale fino al 30.06.1998 e 2,5 per cento semestrale dal 01.07.1998 salvo ulteriori modifiche di legge.

6. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte dì azioni di accertamento o recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo, o nel caso in cui l'imposta corrisposta sulla base della rendita catastale presunta superi l'ammontare della rendita catastale definitiva attribuita dall'Ufficio del Catasto.

7. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a L. 20. 000.

Art. 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, in base ad una delle seguenti modalità:

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convezione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43;

b) mediante ingiunzione, secondo le disposizioni dì cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 e successive modificazioni ed immigrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva.

Art. 18

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le disposizioni del DIgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 19

ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal Regolamento Comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della Legge 07.08.1990, n.241 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il parere dell'Ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.

3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.

Art. 20

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1' gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. il presente Regolamento, unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.